

7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli artt. 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 123, pag. 18), recante rigetto della denuncia delle ricorrenti attinente a violazioni del Trattato CECA (caso COMP/37.037-SWSMA).

### **Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea supporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal sig. Glen Jones e dalla sig.ra Daphne Jones, nonché quelle della Fforch-Y-Garon Coal Co. Ltd.
- 3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l'E.ON UK plc e l'International Power plc supporteranno ciascuno le proprie spese.

**Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 23 novembre 2011 —  
Dennekamp / Parlamento**

**(causa T-82/09)**

«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi all'iscrizione di taluni membri del Parlamento europeo al regime pensionistico complementare — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo — Art. 8, lett. b), del regolamento (CE) n. 45/2001 — Trasferimento di dati personali»

1. *Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo — Portata — Obbligo di valutazione in conformità alla normativa dell'Unione relativa alla protezione dei dati personali — Piena applicabilità delle disposizioni del regolamento n. 45/2001 a qualunque domanda di accesso a documenti che contengono dati personali [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, art. 8, e n. 1049/2001, art. 4, n. 1, lett. b)] (v. punti 21-26, 38-40)*
  
2. *Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Trattamento di tali dati da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione — Domanda di accesso a documenti che menzionano i nomi dei membri del Parlamento iscritti al regime pensionistico complementare — Dati personali — Domanda di accesso a detti documenti a titolo del regolamento n. 1049/2001 — Obbligo di dimostrare la necessità del trasferimento di tali dati [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, artt. 2, lett. a), 5, lett. b) e 8, lett. b), e n. 1049/2001, art. 4, n. 1, lett. b)] (v. punti 27-30)*

## **Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione del Parlamento europeo 17 dicembre 2008, A (2008) 22050, che ha negato al ricorrente l'accesso a determinati documenti relativi all'iscrizione di taluni membri del Parlamento europeo al regime pensionistico complementare.

## **Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
  
- 2) Il sig. Gert-Jan Dennekamp sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo.

- 3) Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia ed il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporteranno le proprie spese.

**Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 23 novembre 2011 —  
bpost / Commissione**

**(causa T-514/09)**

«Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d'appalto dell'Ufficio delle pubblicazioni — Trasporto e distribuzione giornaliera della Gazzetta ufficiale, di libri, nonché di altri periodici e pubblicazioni — Rigetto di un'offerta e decisione di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente — Criteri di aggiudicazione — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale»

1. *Appalti pubblici delle Comunità europee — Gara d'appalto — Procedura di ricorso contro le decisioni di attribuzione degli appalti pubblici dell'autorità aggiudicatrice — Principio del contraddittorio — Conciliazione con la protezione dei segreti commerciali — Organi responsabili delle procedure di ricorso — Obbligo di garantire la riservatezza e il diritto al rispetto dei segreti commerciali rispetto alle informazioni contenute negli atti trasmessi dalle parti — Presupposti — Conciliazione del suddetto obbligo con l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva e con il rispetto dei diritti della difesa (Art. 267 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2) (v. punti 25-26)*
2. *Appalti pubblici delle Comunità europee — Gara d'appalto — Aggiudicazione degli appalti — Offerta economicamente più vantaggiosa — Criteri di aggiudicazione — Scelta da parte dell'amministrazione aggiudicatrice — Limiti — Rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 97; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 138) (v. punti 64, 66)*